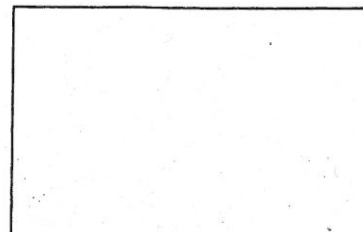




COMUNE DI MEZZOCORONA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 52
della Giunta Comunale



OGGETTO: definizione indirizzi alle aziende e società partecipate dal Comune (art. 8, comma 3 L.P. 27/2010 e protocollo d'intesa del 20.09.2012): approvazione atto di indirizzo per la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l.

L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di marzo alle ore diciotto e trenta nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:

FIAMOZZI Mauro - Sindaco
HAUSER Mattia
PERMER Ezio
STEFANI Luigi
ZANDONAI Matteo
TONIOLLI Carlo
BACCA Monica

Assenti	
Giust.	Ingiust.

**REFERTO DI
PUBBLICAZIONE**

(art. 79, 1° comma T.U.LL.RR.O.C.
approvato con DPRReg. 01.02.2005
n. 3/L)

Copia del presente verbale
è in pubblicazione all'Albo
Comunale per 10 giorni
consecutivi

dal 22.03.2013

al 01.04.2013

IL SEGRETARIO
dott. Adriano Ceolan



Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor
Mauro Fiamozzi nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

Oggetto: definizione indirizzi alle aziende e società partecipate dal Comune (art. 8, comma 3 L.P. 27/2010 e protocollo d'intesa del 20.09.2012): approvazione atto di indirizzo per la funivia Monte di Mezzocorona S.r.l.

Premesse

Negli ultimi anni le società pubbliche sono state oggetto di una serie di disposizioni normative che hanno accentuato i profili di specialità della disciplina loro destinata rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali, in particolare si è assistito ad una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, alla loro sottoposizione a misure di contenimento della spesa pubblica, a regole di trasparenza e a vincoli sull'organizzazione.

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede in particolare che vengano definite alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali quelle indicate alla lettera c), vale a dire "la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia;"

Con la L.P. 27.03.2007, n. 7 la Provincia, in attuazione ai principi stabiliti dalla L. 27.12.2006, n. 296, ha stabilito una specifica disciplina per il contenimento della spesa relativa ai consigli di amministrazione delle società partecipate anche in via indiretta dagli enti locali. Il protocollo d'intesa del 31 maggio 2007 ha dato poi attuazione alla sopracitata normativa.

In data 20 settembre 2012 è stato quindi sottoscritto il protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali (art. 8, comma 3, lett. e della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27). Con tale documento si introducono ulteriori misure per il controllo e il contenimento delle spese delle società controllate dagli enti locali, affermando il principio per il quale le società controllate dagli enti locali devono adottare comportamenti di spesa in linea con l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. A tal fine gli enti locali che controllano le società, anche in via indiretta, devono imporre alle medesime alcune misure di contenimento delle spese indicate nel protocollo. Vengono inoltre definite delle direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, vigilanza e controllo idonea a prevenire e risolvere situazioni patologiche.

Dalla data di sottoscrizione del nuovo protocollo, cessa l'applicazione del precedente protocollo d'intesa siglato il 31 maggio 2007, che continua ad applicarsi unicamente nei confronti delle società partecipate ma non controllate dagli enti locali, cioè delle società miste pubblico privato a maggioranza privata.

Il protocollo del 20 settembre 2012 è costituito da 7 articoli:

art. 1 - oggetto e ambito di applicazione: destinatari delle disposizioni sono gli enti locali che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti, società di capitali. I predetti enti devono assumere le azioni che impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa contenute nel protocollo ed esercitare l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale. Nel caso in cui il controllo sia riconducibile ad un insieme di enti locali, tra i medesimi deve essere adottato uno specifico accordo;

art. 2 - direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società: gli enti locali devono indirizzare, vigilare e controllare la gestione delle società. L'organo di revisione degli enti locale deve verificare che gli enti locali e le società abbiano attuato il protocollo ed informare il consiglio

comunale sulla situazione delle società mediante un'apposita relazione che accompagna la proposta di bilancio ed il rendiconto;

art. 3 – direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese: gli enti locali impongono, per ciascuna società limiti alle spese relative ad incarichi di studio, consulenza, ricerca nonché alle spese discrezionali quali quelle relative a relazioni, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità. Tali disposizioni non si applicano nei confronti delle società controllate che operano in regime di concorrenza;

art. 4 - direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese delle società: le disposizioni di questo articolo si applicano solo alle società in house. Le società possono procedere all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato solo previa autorizzazione degli enti locali. Sono definiti dei tetti al trattamento economico attribuibile al personale dirigenziale. Gli enti locali devono imporre dei limiti alle spese per lavoro straordinario e missioni;

art. 5 – compensi ai componenti dei consigli di amministrazione: le disposizioni di questo articolo si applicano nei confronti di tutte le società controllate, per le nomine attribuite successivamente alla data di sottoscrizione del protocollo. Vengono posti dei limiti ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, parametrati a quelli disposti dalla Provincia per le società dalla medesima controllate;

art. 6 – numero dei componenti del consiglio di amministrazione: le disposizioni di questo articolo si applicano nei confronti di tutte le società controllate. Viene definito in 5 unità il limite massimo dei componenti del consiglio di amministrazione, fatta salva la possibilità di derogarvi in relazione all'esigenza di assicurare una congrua rappresentatività, fermo l'ammontare complessivo dei compensi attribuibili;

art. 7 – compensi dell'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti: le disposizioni di questo articolo si applicano nei confronti di tutte le società controllate, per le nomine attribuite successivamente alla data di sottoscrizione del protocollo. Vengono definiti dei limiti ai compensi attribuibili all'organo di controllo e per la revisione dei conti. Si dispone che l'organo di controllo delle s.r.l. sia monocratico.

L'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 è stato integrato dalla L.P. 25/2012: le nuove disposizioni prevedono per le aziende speciali e le istituzioni l'applicazione delle direttive e delle misure per il contenimento della spesa destinate alle società in house. La legge finanziaria introduce quindi dei limiti per il 2013 alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato nei confronti di tutti gli organismi, pubblici o privati, controllati direttamente o indirettamente dai comuni o dalle comunità, anche in forma congiunta. Le assunzioni sono consentite rispettando due condizioni: il numero massimo di assunzioni consentito corrisponde alle unità di personale a tempo indeterminato cessate nel 2012 e nel 2013; la spesa per il personale relativa al 2013 deve essere in ogni caso inferiore a quella del 2011. Queste misure di contenimento non trovano applicazione nei confronti delle società che operano in regime di concorrenza o che hanno ricevuto l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali con procedure competitive; nei confronti delle società miste, limitatamente al personale destinato allo svolgimento delle attività in regime di concorrenza, per le assunzioni finalizzate a garantire i livelli di servizio o il rispetto di obblighi normativi o conseguenti a incrementi di attività o, infine nei casi di procedure già in essere alla data di entrata in vigore della legge.

Gli organismi partecipati dal Comune di Mezzocorona sono i seguenti:

- ACQUA VAL FREDDA S.R.L.
- AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.P.A.
- AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (ASIA)
- CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA
- FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA S.R.L.
- INFORMATICA TRENTINA S.P.A.
- NOCE ENERGIA SERVIZI S.p.A. (NES SpA)
- TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.
- TRENTINO TRASPORTI S.P.A.

Si ritiene che Informatica Trentina S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A., Trentino Trasporti S.p.A. siano escluse dal campo di applicazione del protocollo, in quanto società partecipate dalla

Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale e già assoggettate alle direttive impartite dalla Giunta Provinciale (art. 1 protocollo 20.09.2012);

Parimenti non trova applicazione la menzionata disciplina per la società Acqua Val Fredda S.r.l., partecipata per la quota del 20% dal Comune di Mezzocorona: per tale società continua ad applicarsi il protocollo del 31 maggio 2007;

Per il Consorzio dei Comuni Trentini - società cooperativa, trova applicazione il comma 6 dell'art. 1 del protocollo, ove si legge che "limitatamente alle società cooperative a totale partecipazione pubblica, per finalità di semplificazione, possono essere previste modalità alternative all'accordo di cui ai precedenti periodi purché idonee a garantire l'attuazione del Protocollo. Tra queste è possibile attribuire all'Assemblea dei soci il potere di rilasciare le autorizzazioni previste dal comma 2, dell'art. 4 del Protocollo";

Si reputa invece necessario individuare degli indirizzi per le altre società: Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A., Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA), Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l., Noce Energia Servizi S.p.A. (NES S.p.A.);

Al fine del collegamento tra la borgata e la località Monte di Mezzocorona, in data 18.01.1962, è stata costituita la "Funivia Monte di Mezzocorona S.p.A.", poi trasformata in data 07.11.1980 in società a responsabilità limitata. Con deliberazione consiliare n. 40 del 25 settembre 2008, il comune di Mezzocorona ha approvato il nuovo statuto della Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l., trasformandola in società in house ed ha approvato il nuovo contratto di servizio;

Con il presente provvedimento si intende quindi approvare gli indirizzi per la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l.;

Mentre con ulteriori distinti provvedimenti si procederà ad adottare analoghe misure per gli altri organismi partecipati, anche designando gli enti locali con partecipazione relativa maggioritaria, referenti per l'attuazione del protocollo.

La Giunta Comunale

Considerata la relazione sopra premessa;

Giudicato necessario, dare attuazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e dal protocollo d'intesa del 20 settembre 2012;

Richiamata la precedente nota del 15.11.2012, ns. prot. n. 12937, con il quale si è trasmessa copia del protocollo alla società;

Preso atto del parere favorevole in merito alla regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento, espresso dal segretario comunale e valutato come non sia richiesto un parere in merito alla regolarità contabile;

Visti

- il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
- la L.P. 27/2010 e s.m. ;
- lo statuto comunale;
- il protocollo d'intesa del 20 settembre 2012 e la relativa circolare esplicativa (n. 5 del 03.10.2012);
- la circolare del Servizio Autonomie locali n. 3 del 21.02.2013

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

d e l i b e r a

1. **di approvare**, per quanto esposto in premessa, l'atto di indirizzo per la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l., che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di impegnare gli organi della società al rispetto delle misure di contenimento della spesa ed esercitare l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione

economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e del protocollo d'intesa del 20 settembre 2012;

2. **di trasmettere**, a cura dell'ufficio segreteria, copia della presente deliberazione alla Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l.;
3. **di comunicare** la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.;
4. **di dichiarare** la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.;
5. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
rag. Mauro Fiamozzi

L'Assessore
rag. Carlo Tonioli



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Adriano Ceolan

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 79, 2° comma, T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Adriano Ceolan



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Addì 18.03.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Adriano Ceolan





COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

Indirizzi alla Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l.

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Gli indirizzi di cui al presente documento hanno ad oggetto il contenimento delle spese e l'esercizio dell'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economica. Essi sono destinati alla Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l..

Art. 2 - Controllo sulla gestione.

Il controllo sulla gestione da parte del Comune è finalizzato al conseguimento degli obiettivi programmati e all'analisi degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari della Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. affinché siano perseguiti gli obiettivi di bilancio della medesima.

A tale scopo la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l., fermo restando quant'altro previsto nella convenzioni di governance, è tenuta a:

- inviare al Comune il budget e il piano industriale annuale entro il 30 novembre di ciascun anno;
- inviare al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno una relazione sull'andamento della gestione tenuto conto delle previsioni di budget nonché un bilancio semestrale;
- inviare al comune, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio, un prospetto dal quale emerga il grado di copertura dei costi effettivamente sostenuti.

Nel caso in cui presenti una situazione di disequilibrio economico e/o patrimoniale, la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. deve sottoporre un piano di risanamento con l'evidenza delle azioni atte a risolvere i problemi esistenti, garantire il recupero dell'efficienza e dell'economicità della gestione, indicando puntuali obiettivi fissati nel tempo e successivamente monitorabili da parte del Comune.

Art. 3 - Indirizzi per il conferimento degli incarichi e per il contenimento delle relative spese

La Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione è tenuta a rispettare i principi e gli obblighi desumibili dalla normativa provinciale in materia contrattuale L.P.23/90 e s.m., riducendo inoltre l'importo complessivo di spesa rispetto alla media della spesa riferita agli esercizi 2010 e 2011. Il superamento di detto limite deve essere motivato e preventivamente autorizzato dal Comune.

La Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. è inoltre tenuta a comunicare semestralmente al Comune gli incarichi conferiti.

Art. 4 - Modalità di reclutamento del personale e contenimento delle relative spese

La Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. è tenuta a chiedere al Comune l'autorizzazione all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. Per il 2013 potrà assumere unità di personale solo nel numero massimo corrispondente alle unità di personale a tempo indeterminato cessate nel 2013 e nel 2012 e comunque la spesa per il personale 2013 dovrà essere inferiore a quella sostenuta nel 2011 al netto degli incrementi di spesa dovuti ai contratti collettivi o individuali in essere ed al netto della spesa per assunzioni a tempo determinato in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Sono comunque consentite le seguenti tipologie di assunzione:

- quelle strettamente finalizzate a garantire i livelli di servizio ai cittadini imposti dagli enti titolari del servizio pubblico e/o dalle autorità di regolazione di settore;

- quelle finalizzate a garantire eventuali obblighi normativi;
- quelle conseguenti a procedure selettive già in essere alla data di entrata in vigore della L.P. 27.12.2012 n. 25;
- quelle conseguenti ad incrementi di attività o nuovi investimenti produttivi purché gli stessi siano stati ammessi dagli enti controllanti.

Le assunzioni devono avvenire con modalità pubblicistiche secondo principi di concorsualità e selettività.

La Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. adotta una disciplina interna finalizzata al contenimento della spesa per lavoro straordinario e per viaggi di missione del personale dipendente riducendo l'importo complessivo di spesa del 5% rispetto alla media della spesa riferita agli esercizi 2010 e 2011. Il superamento di detto limite deve essere motivato e preventivamente autorizzato dal Comune. Entro il 30 aprile 2013 la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. dovrà presentare al Comune un programma per il contenimento della spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione.

Art. 5 - Contenimento delle spese di natura discrezionale

Nello svolgimento della propria attività la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. informa i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà. In particolare la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. è tenuta a favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale quali le spese concernenti mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali, convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on line, produzioni audiovisive, progetti grafici, sponsorizzazioni.

Gli importi per dette spese non potranno essere superiori a quelle del 2012. Restano escluse dal predetto limite le spese che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto sociale, cioè che rappresentano la mission di Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. nonché le spese legate alle attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 6 - Acquisizione di beni e servizi

Fatte salve le esclusioni previste dalla legge e fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. procederà all'acquisizione di forniture e servizi nel pieno rispetto della disciplina fissata dalla normativa provinciale in materia contrattuale L.P.23/90.

Art. 7 – Obblighi di informazione

La Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. è tenuta a depositare il proprio bilancio presso la Camera di Commercio.

E' tenuta inoltre a dare informazione preventiva al Comune in relazione ad operazioni finanziarie di investimento e/o acquisizioni/dismissioni di quote di partecipazione corredata da una relazione illustrativa e relativo piano finanziario da inviarsi almeno trenta giorni prima dell'assunzione di provvedimenti da parte dei propri organi sociali.

Art. 8 – Parità di accesso

La Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. provvederà ad adeguare il proprio Statuto ai dettami del DPR 30.11.2012 n. 251 in tempo utile per assicurare il rispetto della composizione degli organi sociali secondo quanto disposto dal regolamento stesso a far data dal primo rinnovo degli organi successivi alla sua entrata in vigore.

Art. 9 – Norma transitoria

In sede di prima applicazione la Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l. invia al comune la documentazione di cui all'art. 2 comma 2 lettera c) in relazione alle annualità 2009 - 2010 e 2011 entro il 30.06.2013.